



Sent. 32/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere <i>relatore</i>
Luigia Iocca	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 3986 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise con atto di citazione in giudizio del 18 ottobre 2023, depositato nella Segreteria della Sezione in data 19/10/2023 e ritualmente notificato nei confronti di:

Giuseppe ABATE, nella qualità di rappresentante legale e amministratore unico della MYOSOTIS REGALI s.r.l, nato a Campobasso il 07.09.1986 (CF: BTAGPP86P07B519V) e ivi residente alla Via Labanca n. 100 – pec: giuseppe.abate1986@pec.it, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Di Pietro (DPTCLD79T05B519E) PEC: avvclaudiodipietro@cnfpec.it, fax 0874/1960557- con studio in Campobasso, alla via Nobile, 39, presso il quale ha eletto domicilio;

Visti ed esaminati l'atto introduttivo del giudizio e l'atto di costituzione del convenuto, unitamente ai documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 22 febbraio 2024, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il consigliere relatore, il S.P.G. dott. Roberto Formisani e l'avv. Michele Lallo, per il convenuto Giuseppe Abate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 25/10/2023, la Procura regionale conveniva in giudizio, con le avvertenze e gli ammonimenti di rito, il sig. Abate, nella prefata qualità, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Molise della somma complessiva pari ad € 32.001,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

Quanto alla *notitia damni*, la pubblica accusa riferiva che essa derivava dalla nota inviata dalla Procura generale della Corte dei conti, prot. n. 693/2023, acquisita al protocollo interno n. 1002 del 04.05.2023 (doc.1), cui era allegata scheda IMS n. 190723 relativa ad un'operazione rientrante nel P.O.R. - F.E.S.R. programmazione 2014-2020, numero di riferimento nazionale IT 1100 Regione Molise, con l'indicazione del presunto responsabile indentificato in ABATE Giuseppe, nato a Campobasso il 07.09.1986 (CF. BTAGPP86P07B519V) nella sua qualità di amministratore unico della "MYOSOTIS REGALI S.r.l.", con sede legale in Campobasso, alla Via Labanca n. 100, avente per oggetto sociale: "gestione database - attività delle banche dati", cod. att. 631120 - P. I.V.A. 01789790704, "quale beneficiaria delle agevolazioni di cui all'Avviso High Tech Business". In tale scheda veniva segnalata anche la richiesta di rinvio a

giudizio del titolare dell'impresa, proc. pen. n. 34/22 RGNR EPPO - Procura europea Ufficio di Roma (cfr. Scheda paragrafi 6.1 e 6.2).

Riferiva la Procura della successiva attività istruttoria esperita con nota prot. n. 1527 del 21.06.2023 (doc.2) con cui richiedeva alla Procura europea (EPPO), sede di Roma, di avere notizie aggiornate circa lo stato del procedimento penale, riscontrata con nota 26.06.2023 (comprensiva di numerosi allegati) acquisita al prot. n. 1586 del 27.06.2023 (doc.3).

Dalla disamina di detta documentazione trasmessa sarebbe emerso che la Guardia di Finanza aveva avviato un controllo, a tutela della spesa pubblica nazionale e comunitaria, nei confronti della "MYOSOTIS REGALI S.r.l.", relativamente agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, finalizzato al riscontro della regolarità delle misure di sostegno e di interventi, di cui l'impresa risultava aver beneficiato, nell'ambito del POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 ASSE 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE Azione 1.3.1 - *"Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca"*, avviso "HIGH TECH BUSINESS".

Detta società risultava essere stata destinataria di un contributo in conto capitale a fondo perduto, pari a euro 61.946,48 quale quota-parte pari al 60% delle spese ammissibili su una spesa complessiva sostenuta di euro 103.244,14.

In dettaglio, detta società risultava aver beneficiato di:

1. anticipazione in acconto di euro 25.007,41, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento FESR inizialmente determinato in

euro 62.518,52 (determinazione dirigenziale n. 478 del 21.02.2018 adottata dal Servizio supporto all'Autorità di gestione del POR FESR-FSE in materia di aiuti della Regione Molise); importo pagato con mandati di pagamento del 9.03.2018, cap. 13295.0 "quota UE", cap. 13372.0 "quota Stato", cap. "13.394.0 "quota Regione", in atti;

2. saldo di euro 37.167,89 pari al 60% del finanziamento concedibile, come definitivamente rideterminato in euro 61.946,48 (anziché di euro 62.518,52 inizialmente previsto) che, depurato della maggiore somma (di euro 228,82) erogata con la quota in acconto, risulta pari ad euro 36.939,07 (determinazione dirigenziale n. 7434 del 21.12.2019 adottata dal Servizio supporto all'Autorità di gestione del POR FESR-FSE in materia di aiuti della Regione Molise); importo, quest'ultimo, liquidato e pagato con determinazione n. 7514 del 24.12.2019 e successivi mandati di pagamento del 3.02.2020, cap. 13295.0 "quota UE", cap. 13372.0 "quota Stato", cap. 13.394.0 "quota Regione", in atti.

Inoltre, in data 06.12.2017 veniva sottoscritto dalla società MYOSOTIS il "Disciplinare degli Obblighi" con il quale, tra l'altro, erano regolate le modalità di erogazione del contributo concesso, che prevedeva anche la revoca del contributo e la restituzione alla Regione Molise delle somme indebitamente percepite. In modo particolare, la beneficiaria si impegnavano, relativamente alle fatture e agli altri documenti da inviare per ottenere l'erogazione dello stesso, che non vi fossero note di credito che riducessero l'importo del contributo medesimo.

La Guardia di Finanza provvedeva ad acquisire i seguenti documenti contabili e giustificativi dei costi sostenuti a fronte degli impegni di spesa per l'ottenimento delle misure di sostegno e di interventi nell'ambito del citato "POR FESR FSE MOLISE 2014/2020", di pertinenza della società:

1. l'intero "fascicolo", ovvero tutta la documentazione inviata e ricevuta dagli enti preposti, afferente alle richieste di accesso ai benefici sopra menzionati;

2. registro IVA acquisti e vendite, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche;

3. libro giornale;

4. registro beni ammortizzabili;

5. fatture ricevute relative ai costi sostenuti con l'evidenza dei pagamenti e le relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori, relative agli impegni di spesa;

6. partitari e/o mastrini;

7. bilanci presentati al 31/12;

8. documentazione bancaria attinente alla concessione dei succitati benefici;

9. estratti conto bancario/postale da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati a mezzo di bonifico bancario/postale a fronte delle fatture inviate;

10. dichiarazione di quietanza liberatoria dei fornitori dei beni e/o servizi con indicazione dell'intero pagamento del debito (IVA inclusa), delle modalità di pagamento a dimostrazione che per tali

fatture non è mai stato riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato è stato pattuito alle normali condizioni di mercato.

All'esito dell'istruttoria eseguita, concentrata sui rapporti intercorrenti tra la MYOSOTIS, l'odierno evocato e la "ditta individuale GUIDO OTTAVIANO CATALUSCI", si rinvenivano:

A) la fattura n. 27 del 04.09.2019;

B) la nota di credito n. 1/2019 del 27.12.2019.

La prima emessa dalla ditta CATALUSCI, per l'importo di euro 35.121,00, aveva come destinatario la "MYOSOTIS REGALI S.r.l.". Dalle dichiarazioni rese ai militari dal sig. Guido Ottaviano Catalusci, titolare, risultava: *"sono stato contattato nell'anno 2019 da Giuseppe Abate il quale si interessava della MYOSOTIS REGALI S.r.l. per la realizzazione di un sito web e della successiva pubblicità del sito sui social. Dopo aver iniziato la collaborazione, per problematiche personali, ho dovuto interrompere la stessa senza poter portare a termine l'incarico affidatomi. Per la realizzazione del predetto sito la Società mi aveva corrisposto l'intera somma riportata nella fattura n. 27/2019, in seguito alle problematiche personali e alla conseguente non ultimazione dell'incarico mi è stata riconosciuta la somma di € 3.120,00 aver iniziato la collaborazione, per problematiche personali, ho La differenza tra quanto riportato in fattura e quanto riconosciuto si evince dalla nota di credito n.1/2019 del 27.12.2019 che è stata bonificata con quattro bonifici riportanti come destinatario il sig. Giuseppe Abate, come dallo stesso indicatomi"*.

La fattura n. 27 del 04.09.2019 riportava anche un documento intestato "Guido Catalusci Full Stack Developer e Web Marketing..." dal quale si evinceva che le prestazioni comprese tra il numero d'ordine n.

01 e il n. 07 (manualmente apposti dalla parte) erano state quelle effettivamente realizzate per lo sviluppo della piattaforma, mentre tutte le altre prestazioni (n. 43), benché non materialmente eseguite, venivano integralmente pagate per € 35.121,00.

Tanto, mediante operazioni sul conto corrente n. 000105002254 (intestato a MYOSOTIS REGALI S.r.l.): 1. bonifico bancario del 12.02.2020 dell'importo di euro 10.000,00; 2. bonifico bancario del 17.02.2020 dell'importo di euro 10.000,00; 3. bonifico bancario del 19.02.2020 dell'importo di euro 10.000,00; 4. bonifico bancario del 21.02.2020 dell'importo di euro 5.121,00, come risultante dagli estratti conto mensili della BANCA "on line" N.26 (vds. all. n. 05/04 alla citazione) intestati a G.O. Catalusci e relativi al periodo dal 09.07.2019 (data di apertura del conto) al 31.12.2020.

Tuttavia, veniva emessa dalla Catalusci Guido Ottaviano, in favore di Myosotis Regali S.r.l., la nota di credito n. 1/2019 del 27.12.2019 (vds. all. n. 05/02) per un importo di euro 32.001,00, regolarmente annotata sul registro IVA delle fatture emesse, con annessi n. 4 bonifici effettuati dalla "Guido Ottaviano CATALUSCI" direttamente in favore di Giuseppe Abate.

Fatto storico che troverebbe riscontro negli estratti conto mensili riferiti a movimentazioni in uscita disposte dal Catalusci; tutti i bonifici emessi, in particolare, riportavano quale causale la locuzione "prestito".

Pertanto, nel computo dell'importo della spesa sostenuta da rendicontare all'Ente erogatore, pari ad euro 103.244,14, veniva inclusa anche tale fattura. E ciò, nonostante essa fosse stata successivamente

stornata con nota di credito n. 1/2019 del 27.12.2019 (riferimento al n. M2007 del 07.06.2019 d'ordine attribuito al preventivo formato tra la Catalusci Guido Ottaviano e la Myosotis Regali S.r.l. datato 07.06.2019), il cui importo è stato erogato "direttamente" alla persona fisica del convenuto, anziché alla MYOSOTIS la quale, poco dopo, avrebbe chiuso il c/c IBAN n. DE36100110012626413167 dal 12.03.2020 su richiesta dello stesso sig. Abate.

La Procura riferiva che attività d'indagine aveva interessato i seguenti conti correnti contraddistinti da:

1. IBAN n. IT48X0200803813000105002254 intrattenuto presso la Unicredit Filiale di Campobasso intestato alla Società Myosotis Regali S.r.l.;

2. IBAN n. DE36100110012626413167 intrattenuto presso la banca "online" N26 intestato ad ABATE Giuseppe;

3. IBAN n. DE68100110012625221043 intrattenuto presso la banca "on line" N 26 intestato a Guido Ottaviano Catalusci.

La Guardia di Finanza documentava lo scambio di messaggi WhatsApp avvenuto tra il Catalusci e l'Abate in ordine alle predette movimentazioni e alle modalità di effettuazioni delle stesse, precisando che quelle del 17.02.2020, 19.02.2020 e 21.02.2020 sarebbero avvenute nella medesima giornata.

Successivamente alla restituzione, in data 26.02.2020, il sig. Catalusci rilasciava "*dichiarazione di quietanza liberatoria destinazione fondi erogazione saldo*" che confermava l'avvenuto pagamento della fattura n. 27 del 04.09.2019.

Come riferito dalla Procura, col decreto emesso in sede penale risultava che il sig. ABATE era stato rinviato a giudizio per il delitto p. e p. dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) *"in quanto, in qualità di legale rappresentante della società MYOSOTIS REGALI srl:*

avendo ottenuto contributi concessi dalla Regione Molise sulla base del programma operativo regionale - finalizzato a sostenere la creazione e il consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin off della ricerca - finanziati dal Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020 (Asse prioritario I – potenziare e promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione Azione 1.3.1), quantificati sulla base di spese ritenute ammissibili ma superiori a quelle effettivamente sostenute dalla società per la realizzazione di un nuovo sito web e per la pubblicizzazione delle attività aziendali;

- non avendo comunicato la variazione al piano delle spese ammissibili, che avrebbe comportato una corrispondente riduzione delle agevolazioni, in quanto la realizzazione del nuovo sito web era stata completata solo in parte e il maggiore importo inizialmente pagato dalla società era stato rimborsato;

- avendo così indotto in errore la Regione Molise circa l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla società, non segnalando circostanze sopravvenute che avrebbero comportato una corrispondente riduzione delle agevolazioni e ricevendo nel contempo sul proprio conto corrente personale il rimborso di somme (32.000,00 euro) trasferite a chi avrebbe dovuto effettuare la prestazione ma che successivamente non aveva completato le attività richieste;

- si procurava un ingiusto profitto corrispondente alle sovvenzioni ricevute per le spese non effettivamente sostenute - cofinanziate dall'Unione Europea - pari a 19.200,00 euro".

Notificato ritualmente l'invito a fornire deduzioni via pec, il difensore dell'invitato comunicava, in data 17/10/2023, di rinunciare all'audizione personale precedentemente richiesta.

La Procura regionale si è, quindi, determinata all'emissione dell'atto di citazione ritenendo sussistere, nella fattispecie, tutti gli elementi, sia oggettivi (condotta antigiuridica, danno patrimoniale e nesso di causalità, materiale e giuridica, tra di essi), che soggettivi (comportamento doloso poiché cosciente e volontario di distrazione, dovuta ad omessa restituzione di somme a causa di prestazioni non rese, dei contributi pubblici ricevuti) per l'affermazione della responsabilità amministrativa per il danno patito dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Molise a seguito delle condotte dell'odierno convenuto, rivendicando il corretto radicamento del potere giurisdizionale in favore della Corte dei conti (per tutte, Cass. civ. Sez. Unite, nn. 11185/2018, 23897/2015, 22114/2014 e Sez. Umbria n. 26/2023, Sez. II Centrale d'Appello n. 468/2022) in materia di finanziamenti pubblici indebitamente percepiti in virtù del rapporto di servizio configurabile tra la pubblica amministrazione erogatrice e soggetto privato beneficiario (Cass. SS.UU., sentenza n. 13245 del 2019).

In conclusione, l'importo del danno sarebbe pari ad euro 32.001,00, di seguito ripartito sulla base della decisione della Commissione Europea (2018) 8984 finale del 19.12.2018:

- euro 19.200,60 a valere sulla quota UE 60%;
- euro 8.960,28 a valere sulla quota Stato 28%;
- euro 3.840,12 a valere sulla quota Regione Molise 12%.

Ripartizione coincidente con la scheda IMS 190723, paragrafo 8.2

(pag. 10):

- euro 19.200,60 quota UE;
- euro 12.800,00 quota Nazionale (Stato e Regione, ndr.).

2. Con comparsa depositata telematicamente in Segreteria in data 1 febbraio 2024 si è costituito il convenuto che, premessa una ricostruzione fattuale pressoché speculare a quella contenuta nell'atto di citazione, in via principale ha chiesto il rigetto della domanda formulata per carenza dell'elemento soggettivo nella forma del dolo o della colpa grave.

In proposito, la difesa ha rilevato che proprio dall'attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza e richiamata dalla Procura si ricaverebbe l'esclusione di ogni responsabilità a carico del proprio assistito nella mancata esecuzione integrale delle prestazioni fatturate dal sig. Catalusci causata dalla sopravvenuta impossibilità, da parte del titolare della ditta individuale Guido Ottaviano Catalusci, nemmeno prevedibile, di dare seguito agli impegni presi nei confronti della Myosotis.

Pertanto, l'emissione della nota di credito da parte del cedente la prestazione era un "atto dovuto" ai fini di una corretta contabilizzazione, anche e soprattutto ai fini fiscali.

Diversamente, l'odierno convenuto avrebbe richiesto al sig. Catalusci di procedere al rimborso con ben altre modalità rispetto a dei bonifici di importo pari alla nota di credito ove intenzionato a beneficiare indebitamente di tali importi per scopi diversi da quelli istituzionalmente perseguibili, anziché limitarsi a prenderne atto.

In subordine, il convenuto ha eccepito l'erronea individuazione dell'eventuale danno contestato nella misura di € 32.001,00 corrispondente alla nota di credito emessa dalla ditta Catalusci anziché, con ogni evidenza, nel 60% di esso, che rappresenta la quota che le parti pubbliche hanno erogato, in esecuzione del programma di agevolazioni in oggetto, alla Myosotis (cfr. le determinazioni dirigenziali ai docc. 4 e 5), così come risulta dall'avviso "*High Tech Business*" che aveva ad oggetto il 60% delle spese ammissibili (somma prevista € 103.244,14 - inizialmente € 104.197,54 - e contributo deliberato ed erogato di € 61.946,48; v. Disciplinare degli obblighi sottoscritto, doc. 2, e comunicazione di ammissibilità della domanda, doc. 3).

In buona sostanza, la difesa ha affermato che il contributo erogato sarebbe pari ad € 21.072,60, essendo la restante parte rimasta a carico della società beneficiaria, da cui va sottratto il 60% della somma che è stata riconosciuta (anche dalla Procura attrice) effettivamente acquisita dalla ditta Catalusci a fronte dei servizi, tra quelli esposti in fattura, effettivamente resi, e, dunque, € 1.872,00 (il 60% di € 3.120,00).

Ne deriva che la somma che la società Myosotis ha indebitamente ricevuto a titolo di contributo è pari ad € 19.200,60, come determinato dal decreto che dispone il giudizio, in sede penale, nei confronti del sig.

Abate e testualmente riportato alle pagg. 10 e 11 dell'atto di citazione, contrariamente all'importo individuato dalla G.d.F. nella notizia di reato trasmessa (doc. 6) pari a € 21.072,60 (senza detrarre, dunque, il 60% delle somme effettivamente erogate alla ditta Catalusci).

Pertanto, ha concluso: in via principale, rigettare la domanda proposta per carenza di responsabilità del convenuto; in subordine, nella denegata ipotesi di condanna, contenerne l'importo in € 19.200,60, quale quota effettivamente sostenuta dagli enti eroganti il contributo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

All'udienza di discussione il p.m. ha rimarcato la sussistenza dell'elemento soggettivo *“non tanto per le problematiche che riguardano il rapporto contrattuale con la s.r.l. e il suo fornitore, quanto per aver dolosamente taciuto la riduzione del costo dell'importo che è stato effettivamente sostenuto, in aperta violazione del disciplinare d'obbligo derivante dalla percezione del finanziamento dei contributi pubblici”*.

Per il convenuto, l'avvocato Lallo, presente per delega orale dell'avvocato Di Pietro, si è riportato alla comparsa di costituzione e ha insistito per l'accoglimento della domanda subordinata in essa formulata volta alla minore quantificazione del danno essendo stato ammesso al contributo solo il 60% dei 32.000,00 euro.

La causa, quindi, è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio, in via pregiudiziale - rivestendo l'eventuale difetto questione rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, salvo che si sia formato il giudicato sul punto (arg. ex art. 102,

co. 6, codice di giustizia contabile e art. 37 c.p.c. applicabile per il rinvio dinamico operato dall'art. 5, co. 2, c.g.c.; in giurisprudenza, per tutte Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenze n. 5762/2012 e n. 24883/2008) - deve verificare, con riferimento alla posizione rivestita dal convenuto, se la cognizione della vicenda dedotta rientri nell'ambito della sfera di giurisdizione riservata alla Corte dei conti.

Nella fattispecie in esame, si ritiene vada affermata la giurisdizione del giudice contabile nonostante la beneficiaria del contributo pubblico, asseritamente erogato illecitamente secondo la procura attrice, debba ritenersi la società MYOSOTIS REGALI s.r.l. - di cui il convenuto Abate rivestiva la qualità di rappresentante legale e amministratore unico - attesa la personalità giuridica di cui tale società di capitale era dotata e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta di cui godeva, ex art. 2472, co. 1, c.c. (Cass. civ., sez. I, n. 7734/2016 e n. 7483/2017), ma non convenuta in giudizio.

In proposito giova, innanzitutto, ricordare che, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile occorre verificare la sussistenza di un rapporto di servizio tra il danneggiante e la pubblica amministrazione danneggiata.

In caso di indebita percezione e di utilizzo di provvidenze pubbliche la giurisprudenza della Corte dei conti e quella della Corte di cassazione devono ritenersi ormai granitiche nel riconoscere la giurisdizione contabile allorquando, attraverso l'erogazione di contributi pubblici, i soggetti privati beneficiari partecipano alla

realizzazione dell'azione amministrativa e, in particolare, di programmi di pubblico interesse.

Tali circostanze ricorrono sicuramente nel caso in esame, in cui il finanziamento pubblico era intervenuto nell'ambito del POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 ASSE 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE Azione 1.3.1 - *"Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca"*, avviso "HIGH TECH BUSINESS".

Appare, quindi, indiscutibile la sussistenza del rapporto di servizio con la compagine societaria percettrice del finanziamento pubblico alla luce dei principi giuridici ribaditi dai giudici contabili di secondo grado (sentenza n. 468 del 2022 della Seconda Sezione Centrale d'Appello, richiamata da Sez. giur. Umbria nella sentenza n. 26/2023, al cui contenuto si rinvia per brevità, ex art. 5, co. 2, e 39, co. 2, c.g.c.) in conformità con le recenti pronunce delle Sezioni Unite del giudice di legittimità confermate di una costante giurisprudenza, consolidatasi da tempo con la pronuncia n. 4511 del 2007 e numerose altre (Cass. S.U. n. 20434/09 e n. 1774/13, ove espressamente si afferma che *«tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio»*, n. 3310/14, n. 23897/15, n. 1515/16, n. 18991/17, n. 21297/17, n. 14436/18).

Particolare rilievo riveste la sentenza n. 13245 del 2019, secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica le attività produttive ed il soggetto privato beneficiario che, disponendo della

somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate. Il percettore del finanziamento risponde, quindi, per danno erariale innanzi alla Corte dei conti in quanto, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile a conoscere del danno erariale conseguente alla illecita percezione di un contributo pubblico, risulta decisiva la mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.

Il finanziamento pubblico diviene *“il mezzo attraverso cui la pubblica amministrazione persegue un interesse collettivo ancorché sottoforma di ausilio alle attività imprenditoriali e produttive private, ciò nella considerazione che anche attraverso il loro proficuo incentivo sia possibile favorire lo sviluppo economico e patrimoniale del sistema Paese”* (cfr. Cass. n. 4511/2006, n. 22513/2006, n. 24002/2007, n. 19815/2008; n. 9966/2010; n. 10062/2011; n. 295/2013; n. 8577/2015; ex plurimis, Corte conti, II Sez. nn. 268 e 407/2017; n. 26/2018; n. 239/2020, n. 66/2021; n.298/2022).

Orbene, ritiene il collegio condivisibile che il rapporto di servizio si instaura *“tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato*

di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato”, sicché sussiste una responsabilità contabile “anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate” (ex multis, da ultimo, v. Cass. Sez. Un. ord. n. 15893/2022).

Ed invero, nel ricordare che il nucleo "accusatorio" che sostiene il *petitum* sostanziale dedotto in giudizio e qualifica la sostanza dell'azione erariale promossa si ricollega a un'operazione di finanziamento/contribuzione pubblica a destinazione vincolata in cui si è registrato un probabile sviamento nell'utilizzo delle risorse per fini rivelatisi presumibilmente privati e diversi dallo scopo preordinato, va affermata la configurabilità del rapporto di servizio intercorrente tra l'amministrazione regionale, erogatrice di un contributo pubblico a destinazione vincolata, e "MYOSOTIS REGALI S.r.l.", esteso però anche nei confronti del suo rappresentante legale.

Conclusione, questa, conforme all'orientamento espresso dal giudice d'appello (Sez. II App. n. 253 del 2023) che, nel richiamare precedenti conformi della Corte regolatrice, ha ribadito che *“la giurisdizione del giudice contabile sussiste (anche) nei confronti di coloro che con la società di diritto privato abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove, come nella specie, si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; e ciò in quanto il rapporto di servizio va considerato anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, di sponendo della somma erogata in modo*

diverso da quello preventivato, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione" (Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2013, n. 295; Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1774; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18991).

In altri termini, "l'erogazione, da parte della Regione, di somme di denaro iscritte nel bilancio regionale con un preciso vincolo di destinazione pubblicistica non può considerarsi un'elargizione a fondo perduto, ma un esborso con un preciso scopo che attua la funzione amministrativa intestata all'Amministrazione regionale; come tale, essa determina un rapporto di servizio, nel significato di relazione funzionale, tanto con la persona giuridica beneficiaria della stessa, quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, impiegando quanto ricevuto in modo non conforme alla sua destinazione, ne abbia irrimediabilmente mortificato o eluso la funzione" (cui era inestricabilmente vincolato, NDR.).

Giurisprudenza che si colloca nel solco arato dalla Sezione giurisdizionale Sardegna, con sentenza 10/6/2011, n. 358, ferma nel ritenere che *"nell'ipotesi in cui il beneficiario del finanziamento pubblico abbia natura societaria o associativa, l'azione risarcitoria ben possa essere esercitata anche nei confronti della persona fisica che riveste la qualità di amministratore o nei confronti del quale sia riconoscibile la qualità di effettivo dominus della persona giuridica, poiché, in tal caso, la percezione del contributo con mezzi fraudolenti, ovvero la sua successiva distrazione dalle finalità di interesse pubblico, fa assumere a costui un rilievo autonomo e una propria soggettività nella gestione delle pubbliche risorse, che trascende l'assetto societario o associativo. Senza, tuttavia, trascurare che dal rapporto di immedesimazione organica, discende, con la medesima qualificazione, la responsabilità della*

società a r.l. in quanto distinto soggetto di diritto (nella specie, appunto, dotato di personalità giuridica privata)."

Nella fattispecie in esame la Corte è, quindi, provvista di giurisdizione.

2. Superato l'aspetto pregiudiziale è possibile affrontare il merito della causa.

La domanda risarcitoria proposta dalla procura si rivela fondata e meritevole di accoglimento, sebbene nei limiti di seguito illustrati, dovendosi ritenere integrate tutte le componenti strutturali della responsabilità amministrativo-contabile ascrivibile al convenuto nella riferita qualità di legale rappresentante della società originariamente beneficiaria del contributo pubblico.

3. Innanzitutto, sotto il profilo dell'elemento oggettivo della condotta antigiuridica realizzata e del conseguente danno erariale causato, emergendo, dalla ricostruzione fattuale operata dalla Procura in conformità alle risultanze istruttorie raccolte dai militari della Guardia di Finanza già diffusamente richiamate in parte narrativa, inequivoci fatti materiali cc.dd. principali secondo cui, a fronte della fattura passiva n. 27 del 04.09.2019 di importo pari a € 35.121,00 emessa dalla ditta individuale *"Guido Catalusci Full Stack Developer e Web Marketing..."* e regolarmente utilizzata, fra le altre, dalla *"MYOSOTIS REGALI S.r.l."*, ai fini del contributo erogato dalla Regione Molise, veniva successivamente emessa, dalla medesima società, la *"nota di credito n. 1/2019 del 27.12.2019 di euro 32.0001,00"* con cui provvedeva a stornare buona parte dell'importo in precedenza ricevuto apponendovi

la seguente causale/descrizione: *“Nota credito per mancata realizzazione di lavori precedentemente commissionati relativi alla fattura numero M2007 del 07/06/2019”* in favore della società MYOSOTIS.

Detto storno avveniva facendo preciso riferimento al n. M2007 del 07.06.2019 corrispondente al numero d’ordine attribuito al “preventivo” di spesa formato tra la Catalusci Guido Ottaviano e la Myosotis Regali S.r.l.

A confermare le descritte circostanze fattuali concorrono numerosi e concordanti elementi probatori acquisiti nel corso delle operazioni ispettive svolte dalla Guardia di Finanza.

Principalmente, le stesse dichiarazioni – non smentite - rese ai militari della G.d.F. di Campobasso in data 3/12/2021 (cfr. p.v. riportato nell’all. 4 della citazione) dal sig. Guido Ottaviano Catalusci il quale, nel confermare l’esclusività dei rapporti intrattenuti con l’Abate nell’anno 2019 nell’interesse della MYOSOTIS REGALI S.r.l. per la realizzazione di un sito *web* e della successiva pubblicità del sito sui *social*, affermava che l’intrapresa collaborazione, per problematiche personali, si interrompeva non consentendo di poter portare a termine l’incarico affidatogli e per il quale era stata corrisposta l’intera somma riportata nella fattura n. 27/2019 - regolarmente annotata quest’ultima sul registro IVA delle fatture emesse a pagina n. 2019/9 n. 1 di registrazione in data 31.12.2019 - poi riconosciuta in quella decisamente minore di € 3.120,00.

Tanto comportava l’emissione della richiamata nota di credito n. 1/2019 del 27.12.2019, articolata nei connessi quattro bonifici riportanti come destinatario il sig. Giuseppe Abate, su indicazione del medesimo

interlocutore, seppure con operazioni tratte sul conto corrente n. 000105002254 (intestato a MYOSOTIS REGALI S.r.l.).

Circostanza che trova ragionevole riscontro negli estratti conto mensili esaminati e riferiti a movimentazioni in uscita disposte dal Catalusci, nonché nei n. 4 bonifici rinvenuti dalla G.d.F. per un importo complessivo di € 32.001,00 di seguito riportati:

1. bonifico disposto in data 14.02.2020 a favore di Giuseppe ABATE su IBAN n. DE36100110012626413167 per un importo di € 6.880,00 recante la locuzione causale di “prestito”;

2. bonifico del 17.02.2020 disposto a favore di Giuseppe ABATE su IBAN n. DE36100110012626413167 per un importo di euro 10.000,00 recante come causale l’indicazione di “prestito”;

3. bonifico del 19.02.2020 disposto in favore di Giuseppe ABATE su IBAN n. DE36100110012626413167 per un importo di euro 10.000,00 recante come causale l’indicazione di “prestito”;

4. bonifico del 21.02.2020 disposto in favore di Giuseppe ABATE su IBAN n. DE36100110012626413167 per un importo di € 5.121,00 recante come causale l’indicazione di “prestito”.

A rafforzare il quadro probatorio concorre, infine, la documentazione, proveniente pure dalla Guardia di finanza, dello scambio di messaggi WhatsApp avvenuto tra il sig. Catalusci e il sig. ABATE in ordine alle predette movimentazioni e alle modalità delle loro effettuazioni, sia in entrata che in uscita, del 17.02.2020, 19.02.2020 e 21.02.2020, avvenute nella medesima giornata.

Disposizioni di pagamento intervenuta anteriormente alla chiusura da parte del sig. ABATE del conto corrente avente IBAN n. DE36100110012626413167, a decorrere dal 12.03.2020.

Del resto, successivamente a tali restituzioni, in data 26.02.2020, il Catalusci rilasciava anche *“dichiarazione di quietanza liberatoria destinazione fondi erogazione saldo”* a conferma del pagamento della fattura n. 27 del 04.09.2019.

Orbene, la conclusione degli elementi istruttori raccolti depone per una severa antigiuridicità della condotta commessa dall'Abate il quale, in buona sostanza, ha omesso di comunicare, come avrebbe invece dovuto, la variazione al piano delle spese ammissibili, tale da consentire una corrispondente riduzione delle agevolazioni inizialmente previste, a fronte di spese ritenute ammissibili ma poi rivelatesi superiori rispetto a quelle effettivamente sostenute dalla società, considerato il parziale completamento della realizzazione del nuovo sito *web*.

Il tutto non disgiunto dal fatto storico – incontestato – che il convenuto ha trattenuto, incamerandola senza alcun valido titolo giuridico e quindi indebitamente, la somma costituita dal maggiore importo inizialmente pagato dalla società beneficiaria ma oggetto di successivo rimborso avvenuto attraverso l'emissione della descritta nota di credito.

Condotte che risultano porsi in stridente violazione, avendoli disattesi, dei numerosi obblighi di servizio che sorgevano dal *“Disciplinare degli Obblighi”* (all. 6 atti penali e atto di citazione)

concernente l'Avviso "HIGH TECH BUSINESS", sottoscritto dalle parti in data 6.12.2017, analiticamente individuabili:

- nel regolamento delle modalità di erogazione del contributo concesso, che prevedeva (art. 3 - Aumento o riduzione della spesa ammissibile - comma 2) una riduzione dell'ammontare del contributo inizialmente concesso, secondo i parametri previsti dall'avviso e dell'articolo 22 comma 3 lettera c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) *"nel caso di diminuzioni della spesa ammissibile, rimanendo inalterata la validità, la funzionalità e la finalità originaria del piano di spesa rispetto all'iniziativa proposta"*;

- nell'obbligazione della beneficiaria (art. 5, lett. a) alla realizzazione, fatte salve eventuali proroghe di tre mesi, del programma di investimento entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare;

- nell'attestazione (art. 8), mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria, *"dell'avvenuto completamento del programma d'investimento conformemente a quanto previsto nel piano d'impresa e in eventuali variazioni autorizzate e l'inizio dell'attività"* (comma 1) e *"che le fatture e gli altri documenti inviati per ottenere l'erogazione del contributo sono conformi agli originali e che non vi sono, né vi saranno note di credito che ne riducano l'importo"* (comma 5);

- nelle modifiche del programma d'investimento (all. sub A), prevedibili solo a *"condizione che le variazioni di spesa rispetto a quelle*

ammesse al contributo siano strettamente funzionali e congrue allo svolgimento dell'attività finanziata" "preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione. Le variazioni al programma d'investimento che comportino modifiche sostanziali all'idea progettuale e che inficino la sostenibilità del piano d'impresa ammesso determinano la revoca totale delle agevolazioni" (art. 12, co. 1); "richiesta di variazione, adeguatamente motivata e documentata, che dovrà evidenziare gli scostamenti previsti al programma originariamente ammesso a contributo. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento. Non sono ammissibili variazioni di spesa non preventivamente autorizzate" (comma 2); ed, infine, nella disposizione con cui "qualora a seguito delle verifiche svolte in fase di erogazione del saldo delle agevolazioni dovesse evidenziarsi una riduzione del programma d'investimento effettuato rispetto a quello originariamente ammesso, ovvero una modifica detto stesso, tale da rendere detto programma non funzionale all'attività da svolgere e, per l'effetto, impossibile la realizzazione dell'iniziativa finanziata, si procederà a non riconoscere i contributi richiesti, con le conseguenze stabilite all'articolo 18 del presente Disciplinare" (comma 3).

Quest'ultima disposizione, per completezza espositiva, prevedeva la facoltà della Regione – risultante però non esercitata *ex actis* – di procedere alla revoca "totale" delle agevolazioni concesse, di risolvere il Disciplinare degli Obblighi e di disporre la restituzione in unica soluzione delle somme erogate, nei casi di maggiore gravità (specificamente contraddistinti dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s di comma 1) o, anche solo, "parziale" "... e ottenere la

restituzione delle somme erogate in maniera commisurata al periodo di mancata titolarità dei requisiti da parte della Beneficiaria" (nelle ipotesi diversamente contemplate dalle lettere: a, b, c di comma 3).

E ciò, in particolare, qualora "sia negativo l'esito della verifica documentate e delta verifica in loco, volte ad accertare l'effettivo utilizzo delle somme agevolate per gli scopi indicati nella domanda di finanziamento e nel piano d'impresa presentati..." (lett. b) e, soprattutto, ove "le spese sostenute risultassero inferiori al dovuto, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, purché la riduzione delle spese non comporti modifiche sostanziali dell'idea progettuale e non infici la sostenibilità complessiva del piano d'impresa" (lett. c).

All'esito delle suesposte considerazioni - e impregiudicata l'autonomia del giudizio riservato al collegio rispetto al parallelo giudizio penale pendente attivato con decreto di rinvio a giudizio del convenuto per il delitto p. e p. dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) - si reputa che il danno risarcibile consista nelle parte del contributo pubblico erogato non giustificato dalle spese in concreto non sostenute ed effettuate dal momento che la rilevanza della spesa e la mancata attuazione di quanto previsto incide sulla funzionalità stessa dell'intervento progettuale, frustrandone e non realizzando nei fatti e documentatamente lo scopo che vincolava il finanziamento; anche ricorrendo a false dichiarazioni prodotte sul presunto completamento del programma di spesa che comportava, quindi, la revoca, quanto meno parziale, del finanziamento.

3.1 Sempre con riferimento alla componente strutturale oggettiva, deve ritenersi integrato il nesso eziologico, dal momento che la spesa finanziata - rivelatasi non sostenuta e cionondimeno percepita - nonché la mancata realizzazione dell'intero progetto (opus) cui era finalizzato il finanziamento pubblico erogato sono causalmente addebitabili alla condotta commissiva illecita del convenuto, intercorrendo quel c.d. rapporto di derivazione tra la condotta da lui posta in essere e il danno inferto all'ente regione rivelandosi il pregiudizio perfettamente prevedibile ed evitabile sulla base di un giudizio formulato *ex ante* da parte del convenuto e secondo l'accreditata teoria della causalità adeguata o consequenzialità diretta tra la condotta illecita e l'evento dannoso (art. 41 c.p.; Cass. SS.UU., n. 577/2008, n. 6474/2012 e n. 21715/2013).

4. Sotto il distinto profilo dell'elemento soggettivo, la concludenza degli elementi probatori emersi depongono chiaramente per la sussistenza di un atteggiamento della volontà del convenuto palesemente improntata alla consapevole frustrazione e distrazione dello scopo perseguito dall'ente attraverso il contributo pubblico erogato, potendosi rinvenire in essa quella consapevole grave sottovalutazione degli interessi della p.a. al perseguimento dei propri fini istituzionali nonostante la piena ed agevole conoscenza degli obblighi di servizio indicati e violati capace di integrarne la qualificazione dolosa.

In tal senso militano le considerazioni sia in ordine all'atteggiamento omissivo osservato dal convenuto - che nonostante la

“riduzione delle prestazioni” eseguite dal Catalusci, ammontanti in concreto a soli euro 3.120,00, non si è preoccupato di segnalare al soggetto regionale erogante le descritte circostanze sopravvenute che avrebbero comportato la necessaria corrispondente riduzione del beneficio corrisposto - sia commissivo - consistente nell’aver ricevuto sul proprio conto corrente personale, trattenendole, il rimborso delle somme (€ 32.001,00) dal soggetto che avrebbe dovuto eseguire le prestazioni stabilite. Né, infine, risulta che il sig. Abate abbia minimamente soltanto tentato di restituire tali somme al soggetto erogante, realizzando quel ravvedimento operoso tale da far semplicemente dubitare della dolosità o callidità della condotta realizzata, e dell’evento che ne è seguito, per cui ne vanno affermate la piena coscienza e la volontà in assenza di esiti processuali di segno contrario o liberatori offerti (art. 1, l. n. 20/1994).

5. Con riferimento, infine, al segmento oggettivo del “danno” risarcibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla procura, può trovare ingresso in giudizio, poiché fondata, l’eccezione sollevata, in via subordinata, dalla difesa del convenuto in ordine al contenimento del medesimo.

In via preliminare, deve chiarirsi che l’amministrazione danneggiata va individuata nella Regione Molise che ha disposto, pur se ha ricevuto finanziamenti dallo Stato e dall’Unione Europea, l’erogazione del contributo in questione.

Come già precedentemente precisato, il danno in concreto subito dall'ente regione in ragione del finanziamento pubblico deve essere limitato alle sovvenzioni ricevute per le spese non effettivamente sostenute dalla società beneficiaria e, quindi, da commisurarsi definitivamente in € 19.200,60, vale a dire pari al 60% di € 32.001,00 (importo, peraltro, coincidente con quello riportato nel citato decreto che dispone il giudizio, in sede penale, testualmente richiamato nell'atto di citazione, pagg. 10 e 11).

Importo del danno così determinato a cui debbono essere cumulati gli interessi nella misura del saggio annuale pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento delle erogazioni delle quote dei contributi maggiorato di cinque punti percentuali, ex art. 9 del d.lgs. n. 123 del 31 marzo 1998, come disposto dal disciplinare sottoscritto dalle parti (ex art. 18.2), oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo (art. 1282, comma 1, codice civile).

6. In base al principio di soccombenza, le spese di giustizia sono poste a carico del convenuto e liquidate, come in dispositivo, dal funzionario competente in favore dello Stato (art. 31, co. 5, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando:

- Accoglie parzialmente la domanda attorea proposta e condanna il convenuto sig. Giuseppe Abate al pagamento, in favore della Regione Molise, della somma di € 19.200,60 unitamente agli interessi determinati

dal tasso ufficiale di sconto vigente al momento dell'erogazione del relativo saldo maggiorati di cinque punti percentuali, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Spese di giudizio, a carico del soccombente, da liquidarsi dal funzionario competente in favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il magistrato estensore
(dott. Gennaro Di Cecilia)

F.to digitalmente

Il Presidente
(dott. Maurizio Stanco)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 agosto 2024

Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi (*F.to digitalmente*)